



Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020-2024

Modifica del...

Avamprogetto del 27.04.2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque¹

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3

³ Invece dei criteri di cui all'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure.

2. Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste²

Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, cpv. 2

² L'ammontare degli aiuti finanziari per le strutture di raccordo adattate o ripristinate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

RS ...

¹ RS 814.201

² RS 921.01

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr